

Codice A1820C

D.D. 28 giugno 2021, n. 1843

L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l. "Progetto sistemazione collinare con espianto vigneti, riprofilatura versanti e reimpianto vigneti su terreni sistemati - variante in corso d'opera". Comune di Gattinara.



ATTO DD 1843/A1820C/2021

DEL 28/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l. "Progetto sistemazione collinare con espianto vigneti, riprofilatura versanti e reimpianto vigneti su terreni sistemati - variante in corso d'opera". Comune di Gattinara.

Vista

la richiesta di autorizzazione presentata dal SUAP di Gattinara e Lozzolo per l'Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l. per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, del 10/03/2021 prot. n. 12378, per il "Progetto di sistemazione collinare con espianto vigneti, riprofilatura versanti e reimpianto vigneti su terreni sistemati - variante in corso d'opera";

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Vista la nota di avvio del procedimento 18/03/2021 prot. n. 13746;

Considerato che a seguito del sopralluogo in data 29/03/2021 i funzionari del Settore scrivente constatavano che i lavori richiesti come variante in corso d'opera al progetto originario, erano già stati già effettuati in assenza della suddetta autorizzazione segnalando la violazione al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gattinara;

Tenuto conto che a seguito del sopralluogo congiunto tra i funzionari del Settore scrivente e il personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gattinara in data 31/03/2021 veniva comunicato al SUAP di Gattinara e Lozzolo, che in attesa degli accertamenti del Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di Gattinara, si dovesse procedere con l'emissione di Ordinanza di

sospensione dei lavori autorizzati a suo tempo alla ditta Azienda Vitivinicola Nervi;

Considerato che ai sensi della circolare 3 AMB del 31 agosto 2018, il soggetto responsabile della violazione dovrà presentare istanza per ottenere autorizzazione per il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, allegando la documentazione prevista e sottoponendosi agli obblighi di legge;

Vista la documentazione integrativa relativa alla richiesta di autorizzazione per le opere già realizzate presentata dal SUAP di Gattinara e Lozzolo per l'Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l. in data 08/06/2021 prot. n. 26851 e in data 18/06/2021 prot. 28758;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni del 22/06/2021 espresso dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore scrivente per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

Preso atto che il parere forestale non è dovuto in quanto la trasformazione di superficie boscata è inferiore ai 5000 m²;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.R. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3/AMB del 31/8/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08./2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45, l'Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l. ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del "Progetto di sistemazione collinare con espianto vigneti, riprofilatura versanti e reimpianto vigneti su terreni sistemati - variante in corso d'opera", tutto come meglio individuato al foglio 20 mappale 121 e parte del mappale 542 e nella documentazione progettuale allegata all'istanza che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. dovranno essere mantenuti nel tempo i sistemi di smaltimento delle acque superficiali;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella Relazione

geologica a firma del dott. Geol. Marco Zantonelli del giugno 2021 sia nella relazione Tecnica che nella relazione Integrativa a firma dell'arch. Alessandro Costanzo;

10. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di ripresa e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dall' art. 8 (Cauzione) della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 45/89 e del art. 19 comma 4 bis della L.R. 4/09 è fatto obbligo del versamento del corrispettivo del rimboschimento di € 900,00 quale corrispettivo per la modificazione del suolo, con riferimento ad una superficie boscata trasformata di 800 m².

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 e della D.G.R n.4-3018 del 26/03/2021, il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. La suddetta autocertificazione permetterà al Settore scrivente di generare l'avviso di pagamento PagoPA e di trasmetterlo al richiedente al fine di consentire il versamento del corrispettivo del rimboschimento pari ad € 900,00 tramite il portale PiemontePAY.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data

d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore:
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo